

Regolamento di Ateneo per gli studenti

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento, in applicazione del Regolamento didattico di Ateneo, contiene le norme organizzative e amministrative alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai corsi di studio e alle attività formative impartite nell'Ateneo, fatte salve specifiche disposizioni riguardanti gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master universitari.

Art. 2 - Iscrizione

1. Per iscriversi ad un corso di studi dell'Università degli Studi di Genova, sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, occorre presentare o far pervenire, entro i termini stabiliti, apposita domanda.
2. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, ad eccezione dei casi previsti da accordi con altre Università italiane o estere.
3. Per iscriversi ad un corso di studio ad accesso programmato, occorre aver sostenuto la prova di ammissione per esso prescritta e risultare in posizione utile nella relativa graduatoria.
4. Per iscriversi ad un corso di studio in base ad un titolo di studio straniero, occorre ottemperare anche a quanto previsto dalle relative disposizioni ministeriali.
5. Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante il superamento di una prova di identico contenuto per tutte le Scuole. Il mancato superamento di tale prova comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, e di attività formative integrative per i corsi di laurea magistrale. Sono esonerati dalla prova: gli studenti stranieri in possesso di titolo accademico conseguito in Italia; gli studenti che si iscrivono a corsi tenuti interamente in lingua diversa dall'italiano; gli studenti che si iscrivono a corsi di studio che prevedono la conoscenza della lingua italiana quale requisito per l'accesso.

Art. 3 - Riconoscimento di altro curriculum di studio

1. Lo studente che intende avvalersi di una carriera precedente si iscrive al corso di studi e ne chiede il riconoscimento; la valutazione e l'eventuale riconoscimento della carriera precedente competono al Consiglio di Corso di studio.
2. Per i corsi di studio ad accesso programmato, lo studente può essere ammesso ad anni successivi al primo, solo se sia già stata superata la prescritta prova di ammissione e previa:
 - valutazione del curriculum svolto da parte del Consiglio di Corso di studio;
 - disponibilità dei posti per l'anno di corso a cui, in base al curriculum precedente, potrà eventualmente essere ammesso;
3. Qualora il curriculum di studio sia stato svolto all'estero, è necessario presentare:
 - il titolo di studio conseguito all'estero corredato della dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
 - un elenco degli insegnamenti seguiti e degli esami superati integrato dai relativi programmi. I programmi possono essere trasmessi dall'Università presso la quale sono stati superati gli esami tramite posta elettronica.

Art. 4 - Partecipazione a programmi interuniversitari

1. Gli studenti dell'Università degli Studi di Genova possono recarsi presso un altro Ateneo anche estero, previa stipula di accordo, per:
 - a. frequentare attività formative (insegnamenti o moduli) e svolgere le prove d'esame previste a conclusione delle unità didattiche frequentate;
 - b. attività di ricerca e di studio finalizzata all'elaborazione di una tesi;
 - c. svolgere attività di tirocinio ove previsto dagli ordinamenti didattici;
 - d. compiere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione, compatibilmente con la normativa vigente.
2. L'attività da svolgere in un altro Ateneo, anche all'estero, è autorizzata dal competente Consiglio del corso di studio che si pronuncia in via preventiva anche sulla riconoscibilità dei crediti che gli studenti intendono acquisire presso l'altra Università.
3. Le attività relative alla partecipazione degli studenti a programmi interuniversitari con atenei stranieri sono disciplinate dal *Manuale di Mobilità*.
4. Gli studenti di altre Università, anche straniere, possono venire presso l'Università degli Studi di Genova per:
 - a. frequentare attività formative e sostenere i relativi esami;
 - b. svolgere attività di ricerca e di studio finalizzata all'elaborazione di una tesi;
 - c. svolgere attività di tirocinio.

Art. 5 - Impegno formativo dello studente

1. Lo studente è tenuto ad iscriversi per tutta la durata degli studi prevista dall'ordinamento didattico del corso di studi.
2. Lo studente è iscritto *fuori corso* qualora abbia seguito il proprio corso di studi per la sua intera durata senza aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami previsti per l'ammissione all'esame finale.
3. Lo studente è iscritto in qualità di *ripetente* qualora:
 - non abbia assolto entro il termine stabilito per la presentazione del piano di studi del secondo anno, gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al Regolamento Didattico di Ateneo;
 - non abbia acquisito i crediti, o superato gli esami che il Regolamento didattico di corso di studio prevede per il passaggio da un anno di corso a quello successivo;
 - non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza, in caso di corsi di studio con insegnamenti a frequenza obbligatoria.
4. Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo modalità stabilite dal Regolamento didattico del corso di studio e rese pubbliche su web.
5. L'impegno medio richiesto a uno studente iscritto a tempo pieno è pari a 60 crediti (CFU) per anno accademico.
6. Al momento della presentazione del piano di studi, lo studente può optare per l'iscrizione a tempo parziale. In tal caso il piano di studi deve prevedere attività formative inferiori a 45 CFU.
7. L'iscrizione a tempo parziale, per i corsi ad accesso programmato, è condizionata all'assenso del consiglio di corso di studio competente.

Art. 6 - Iscrizione a singole attività formative

1. Per iscriversi a singole attività formative occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Università; I regolamenti didattici dei corsi di studio possono determinare dei pre-requisiti per l'ammissione nonché disporre limitazioni all'iscrizione.

Art. 7 – Trasferimenti e passaggi

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Università, presentando domanda alle condizioni deliberate dagli Organi centrali di governo e indicate nella Guida dello studente. Lo studente non può comunque ritornare presso l'Università degli Studi di Genova nello stesso anno accademico.
2. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo che intendano trasferirsi all'Università di Genova, devono presentare domanda di trasferimento presso il proprio Ateneo. Per i corsi a numero programmato, il trasferimento da stesso corso di altro Ateneo è subordinato al rilascio di nulla osta da richiedersi alla Segreteria studenti dell'Università di Genova. Gli studenti si iscrivono ai corsi di studio secondo le procedure previste all'art. 2. Qualora lo studente non si iscriva entro i termini stabiliti, il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'Università di provenienza.
3. Lo studente può iscriversi ad altro corso di studi (passaggio) dell'Università di Genova e chiedere il riconoscimento della carriera precedente, secondo le modalità previste negli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 8 - Tasse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, che sente le strutture didattiche interessate e la Commissione Paritetica di Ateneo, determina annualmente le tasse e i contributi dovuti per l'iscrizione ai diversi corsi di studio e per l'iscrizione ad altri percorsi formativi non finalizzati al conseguimento di un titolo accademico. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale le tasse e i contributi sono graduati sulla base del reddito del nucleo familiare dello studente. Sono previsti importi differenziati per gli studenti iscritti a tempo parziale e per gli iscritti a singole attività formative. In analogia possono essere previsti importi differenziati per gli iscritti a corsi interateneo.
2. L'importo delle tasse e dei contributi nonché le modalità di pagamento e le relative scadenze, deliberati dagli Organi centrali di governo, sono indicati nella Guida dello studente.
3. Lo studente iscritto non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. Lo studente proveniente da altra Università versa comunque le tasse e i contributi previsti nell'Università degli Studi di Genova, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell'Università di provenienza.
4. Lo studente non in regola col pagamento delle tasse e dei contributi non può compiere alcun atto di carriera, non può trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali siano state versate interamente le tasse e i contributi.
5. I dati autocertificati dallo studente, relativi ad anni accademici in cui risulti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, non sono confermabili dall'Università di Genova.
6. Per gli adempimenti amministrativi e i pagamenti effettuati in ritardo può essere previsto il versamento di una indennità di mora.

Art. 9 - Benefici universitari ed esoneri tasse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di proposta del Senato Accademico, può istituire benefici universitari e concedere esoneri nel limite delle risorse disponibili, in conformità ad apposita regolamentazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire borse per incentivare lo studio, finanziare attività di collaborazione a tempo parziale ed attività autogestite dagli studenti, concedere l'esenzione dalle tasse e contributi o altre forme di agevolazione o

premio tenuto conto del reddito del nucleo familiare dello studente e del merito conseguito negli studi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fatte salve particolari situazioni appositamente disciplinate.

3. Allo studente che presenta dichiarazioni non veritiere saranno applicate, oltre alle sanzioni disciplinari e all'indennità di rettifica, le sanzioni amministrative stabilite dagli organi centrali di governo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 10 - Titoli accademici

1. I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati in nome della legge dal Rettore; sul diploma sono riportati i nomi del Rettore, del Direttore del Dipartimento e del Direttore generale con la riproduzione delle relative firme. Per le Scuole di specializzazione viene riportato il nome del Direttore della Scuola anziché quello del Direttore del Dipartimento.

2. Nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, né altri dati della carriera scolastica, ma si fa menzione della lode.

3. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, ovvero in altri casi consentiti dalla normativa vigente, l'interessato può ottenere il rilascio di un diploma sostitutivo.

4. I diplomi relativi al rilascio di titolo congiunto riportano anche i nomi dei Rettori degli altri Atenei con la riproduzione delle relative firme.

Art. 11 - Lauree "ad honorem"

1. La laurea "ad honorem" può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, possono essere considerate eccezionalmente meritevoli.

2. La proposta di conferimento della laurea "ad honorem" è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; tale maggioranza non può comunque essere inferiore ai 2/3 dei voti. La proposta viene trasmessa al Ministero per la relativa approvazione.

3. Il titolo conferito può riguardare solo la laurea magistrale.

4. La laurea "ad honorem" attribuisce tutti i diritti del titolo conferito.

Art. 12 - Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero

1. Il provvedimento di equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero è emesso dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico.

2. L'Università di Genova riconosce i titoli conseguiti all'estero che rientrano negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi italiane.

3. In assenza di accordi di cui al comma precedente, il Senato Accademico delibera, su proposta del Consiglio di Corso di studio competente, che il titolo ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, di quello corrispondente conferito dall'Università degli Studi di Genova.

Art. 13 - Interruzione e sospensione di carriera - Validità dei crediti acquisiti

1. L'interruzione di carriera è determinata dalla mancata iscrizione.

2. Lo studente che intende proseguire gli studi a seguito di mancata iscrizione versa, oltre a eventuali tasse pregresse, dovute per gli anni di corso precedenti all'interruzione, e alle normali tasse e contributi previsti per l'anno in corso, una tassa di ricognizione, il cui importo è deciso dal Consiglio di Amministrazione.

3. Lo studente sospende la carriera per iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione o a un master universitario. Lo studente che intende proseguire la carriera universitaria sospesa potrà iscriversi a partire dall'anno accademico successivo a quello della sospensione e previa approvazione da parte del competente Consiglio di corso di studio.

4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera. La rinuncia, da manifestare con atto scritto, è irrevocabile e comporta l'estinzione della carriera universitaria percorsa.

5. Presso l'Università degli Studi di Genova le carriere degli studenti decadono solo per rinuncia. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Art. 14 - Documentazione della carriera universitaria

1. I documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati su supporti cartacei e/o in archivi elettronici. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.

2. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dalle Segreterie Studenti.

3. Lo studente può richiedere, per le certificazioni che sono rilasciate dalle Segreterie Studenti, traduzioni in lingua inglese; le certificazioni relative ai contenuti delle discipline sono acquisite dalle competenti strutture didattiche.

4. Agli atti e documenti redatti in lingue diverse da italiano, francese, inglese, spagnolo e portoghese è allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero convalidata da un tribunale italiano.

Art. 15 - Registrazione degli esami e delle altre verifiche di profitto

1. Gli esami e le altre verifiche di profitto sono verbalizzati ai sensi dell'art. 29, comma 7, del Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'esito dell'esame verbalizzato viene notificato allo studente per via telematica.
3. Nel caso in cui la verifica di profitto non si concluda con una prova orale, lo studente ha diritto di ricevere la notifica dell'esito della prova entro 30 giorni dallo svolgimento della stessa. Lo studente può prendere visione dell'elaborato e/o discuterlo con il docente, entro 10 giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine, in caso di esito positivo dell'esame, lo studente può richiedere di non avvalersi del voto conseguito rinunciando alla registrazione in carriera attraverso apposita procedura dei Servizi online del sito web di Ateneo. Decorso tale termine l'esito è registrato in carriera d'ufficio.
4. Nel caso in cui la verifica di profitto si concluda con una prova orale lo studente può richiedere di non avvalersi del voto conseguito rinunciando alla registrazione in carriera, seduta stante.
5. L'esito della prova di cui lo studente abbia richiesto di non avvalersi è registrata sul verbale, a fini statistici, con l'espressione "ritirato" e non risulta sugli atti della carriera dello studente.

Art. 16 - Regolamentazione del diritto di assemblea e di associazione

1. L'Università assicura a tutti gli studenti il diritto di assemblea in spazi destinati alle attività didattiche, compatibilmente con l'espletamento delle medesime. La richiesta, opportunamente motivata, è rivolta per iscritto, da almeno trenta studenti o due rappresentanti nei Consigli di Corso di studio o di Dipartimento, ai responsabili della gestione degli spazi che si pronunciano entro cinque giorni dalla richiesta stessa. Qualora la richiesta non sia accolta, le motivazioni del rifiuto sono inviate per iscritto, entro dieci giorni dalla data di presentazione, ai richiedenti ed alla competente commissione paritetica.
2. L'Università riconosce Associazioni formate da studenti che svolgono attività coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo ed attinenti agli ambiti della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport, del tempo libero, dei servizi gratuiti in favore degli studenti. Il riconoscimento avviene secondo le modalità stabilite nella Regolamentazione per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche reperibile sul sito web dell'Università.

Art. 17 - Informazione

1. Lo studente è tenuto a conoscere la Guida dello studente e il Manifesto degli studi, che vengono pubblicati annualmente e sono disponibili presso il Servizio Orientamento, lo Sportello dello Studente delle singole Scuole e sul sito web dell'Università.
2. Le bacheche ufficiali, compreso il sito web dell'Università www.unige.it, dell'Area didattica, delle Scuole, dei Dipartimenti e dei Corsi di studio, sono lo strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi dati in corso d'anno.

Art. 18 - Attività di collaborazione a tempo parziale

1. L'Università, tramite le proprie strutture, attua forme di collaborazione con gli studenti per attività connesse ai servizi, con l'esclusione di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrativa. La collaborazione è disciplinata da specifica regolamentazione e può essere svolta, a tempo parziale, fino ad un massimo di duecento ore per anno accademico.

Art. 19 - Attività di formazione autogestite - Contributi per attività culturali e sociali

1. L'Università promuove lo svolgimento di attività formative autogestite da parte degli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport e del tempo libero, eventualmente destinando appositi spazi gestiti sotto la supervisione delle competenti commissioni paritetiche.
2. Per le attività di formazione autogestite il Consiglio di Amministrazione destina annualmente una percentuale, di norma, non superiore all'otto per mille, della tassa di iscrizione.
3. La commissione paritetica di Ateneo approva la regolamentazione per l'ammissione alle attività di formazione autogestite e la suddivisione dei fondi, sulla base delle richieste di finanziamento, presentate nelle forme e nei modi previsti.

Art. 20 - Disciplina

1. Il procedimento e le sanzioni applicabili agli studenti in caso di accertamento di illeciti disciplinari sono disciplinati dal Regolamento in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli studenti.

Art. 21 - Disposizioni comuni, transitorie e finali

1. I termini di presentazione delle domande di iscrizione, di trasferimento e di pagamento delle tasse e contributi sono stabiliti annualmente con provvedimento rettorale, salvo modifiche sostanziali da sottoporsi all'approvazione del Senato Accademico.
2. Possono essere accolte domande fuori termine, purché il ritardo sia adeguatamente motivato; tali domande sono soggette al pagamento di un'indennità di mora.
3. Sull'esito delle istanze concernenti la carriera degli studenti è ammesso il ricorso al Rettore. I provvedimenti rettorali sono atti definitivi.

4. Al fine di favorire l'inserimento in attività lavorative, possono essere consegnati ad enti, aziende pubbliche e private e studi professionali elenchi di studenti e laureati, salvo esplicita richiesta in senso contrario degli interessati.
5. L'Università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'offerta formativa e dell'efficienza ed efficacia dei servizi offerti e delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.
6. Lo studente che intende laurearsi entro l'ultimo appello dell'anno accademico di ultima iscrizione e presenti la relativa domanda entro i termini stabiliti, non è obbligato ad iscriversi all'anno accademico successivo.
7. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di ogni norma con esso incompatibile; in particolare cessa di avere efficacia il regolamento studenti emanato con D.R. n. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche.